NUOVA DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI VINI

# Art. 25

## Vini frizzanti

I vini frizzanti gassificati diversi dai VQPRD definiti al punto 18 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del consiglio del 16 marzo 1987, non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici o nomi di vitigni. I vini frizzanti possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici, di vitigni solo se in abbinamento ad un nome geografico. I nomi geografici utilizzati possono identificarsi con un nome geografico attribuito ad un vino IGT o ad un vino DOCG o DOC come unica tipologia o anche in presenza di altre tipologie nell'ambito della stessa denominazione. Alle procedure per l'utilizzo o per il riconoscimento dei nomi geografici e di altre menzioni aggiuntive si applicano le stesse disposizioni previste per le DOCG, le DOC e le IGT. Per i vini frizzanti che utilizzano un termine geografrico la designazione deve essere completata da una delle menzioni: "IGT", "DOC", "DOCG" confermemente alla categoria di appartenenza e secondo le norme previste dalla presente legge in materia di presentazione e di designazione di tali vini.

Versione in vigore dal 12 marzo 1992, non più in vigore dal 11 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini |
| Estremi | Legge 10 febbraio 1992, n. 164 |
| Capo | VIII — Disposizioni sulla designazione e presentazione dei vini |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-delle-denominazioni-d-origine-dei-vini/art-25-vini-frizzanti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it